



PROVINCIA DI ORISTANO

GUIDA OPERATIVA PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE PER AUTORIZZAZIONE O NULLA OSTA PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI SU STRADE

Provincia di Oristano – Settore Viabilità

Via Enrico Carboni sn – 09170 ORISTANO

Codice Fiscale 80004010957

Centralino (Tel. 0783 7931) Fax (Settore) 0783.264



Art. 1 - INTRODUZIONE

- 1- Il presente documento, nel seguito indicato come guida, vuole facilitare la presentazione di istanze per l'ottenimento di autorizzazioni o nulla osta per lo svolgimento di manifestazioni su strade pubbliche, comprendendo tra queste le competizioni sportive regolamentate dagli articoli 9 e 9/bis del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada), le altre attività non regolamentate quali: attività sportive amatoriali, cortei, processioni, sfilate e qualunque altra manifestazione che comporti un uso non consueto delle strade e disagi alla regolare circolazione.
- 2- Ai fini della guida:
 - per Settore Viabilità si intende il Settore Viabilità della Provincia di Oristano e per Provincia, la Provincia di Oristano;
 - per competizione sportiva si intende un evento, uno spettacolo, o un pubblico intrattenimento, comportante lo svolgersi di una gara fra due o più concorrenti o squadre, sia essa di velocità che di abilità;
 - per strada si intendono le strade pubbliche regolarmente transitabili, quali sono le strade statali, provinciali e comunali e le altre quali consortili e forestali (transitabili senza uno specifico permesso);
 - per promotore della manifestazione si intende la persona giuridica (nel caso di organismi costituiti secondo le forme di legge) o fisica che presenta istanza di autorizzazione o nulla osta al Settore Viabilità;
 - per istanza si intende la richiesta di rilascio dell'autorizzazione o nulla osta a svolgere la manifestazione;
 - per titolo autorizzativo si intende genericamente l'espressione positiva del Settore Viabilità in merito allo svolgimento della manifestazione; sia esso rilasciato in forma di autorizzazione che di nulla osta.

Art. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- 1- Le disposizioni della guida fanno riferimento a specifica normativa, ed in particolare:
 - l'art. 9 "competizioni sportive su strada" del D.Lgs. 285/1992 "Codice della Strada" e sue modifiche e integrazioni;
 - l'art. 163 "Trasferimenti agli enti locali", comma 3, lett. c) del D.Lgs. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59", che ha trasferito alle province le funzioni e compiti amministrativi relativi al "rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie di interesse sovracomunale ed esclusivamente provinciale";
 - l'art. 65 della L.R. n. 9/2006 "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali", ed in particolare il comma 2, lett. b) dove prevede che "... sono altresì attribuiti alle province le funzioni e i compiti in materia di: ... rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive su strada sulla base della rispettiva competenza territoriale".



Art. 3 - ATTI VIETATI

- 1- A norma dell'art. 9, comma 2 del D.Lgs. 285/92 sulle strade pubbliche sono vietate le competizioni sportive senza il preventivo nulla osta/ autorizzazione dell'Ente proprietario della strada.
- 2- Lungo le strade e le loro pertinenze è vietato creare stati di pericolo per la circolazione¹ e gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale².
- 3- I ciclisti, quando circolano fuori dai centri abitati, non possono procedere affiancati³ e, qualora esistano, devono transitare sulle piste loro riservate.
- 4- I pedoni non possono circolare sulla carreggiata stradale ma esclusivamente sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; e qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione⁴.
- 5- Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l'obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, è fatto obbligo di marciare su unica fila⁵.
- 6- È vietato effettuare sulle carreggiate giochi, allenamenti e manifestazioni sportive non autorizzate⁶. Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo autorizzazione⁷.
- 7- Qualora la manifestazione debba svolgersi in assenza di traffico, gli organizzatori devono richiedere , al competente organo territoriale, l'emissione di un'Ordinanza di chiusura, contestualmente alla richiesta di autorizzazione all'ente proprietario della strada, anche se la chiusura sia temporanea. In mancanza della necessaria Ordinanza, la chiusura totale o parziale di una strada da parte degli organizzatori di una gara è illegittima ed sanzionata.

Art. 4 - AUTORIZZAZIONI O NULLA OSTA

- 1- Qualunque uso non specificatamente previsto dal Codice della Strada della sede delle strade della Provincia di Oristano o delle sue pertinenze che costituisca un'occasione di turbativa per il normale svolgimento del traffico, deve essere autorizzato o sottoposto a nulla osta.
- 2- Preliminarmente al rilascio del titolo autorizzativo il Settore Viabilità valuterà la compatibilità della manifestazione con l'esigenza di garantire la fruibilità del servizio pubblico e le esigenze di sicurezza della circolazione.
- 3- I promotori delle manifestazioni che, ai sensi della normativa e del presente documento, devono essere autorizzate o ricevere il nulla osta, devono farne richiesta rispettando la guida.

¹ Art. 15 D.Lgs. 285/1992

² Art. 140 D.Lgs. 285/1992

³ Art. 182 D.Lgs. 285/1992

⁴ Art. 190 D.Lgs. 285/1992

⁵ Art. 190 D.Lgs. 285/1992

⁶ Art. 190 D.Lgs. 285/1992

⁷ Art. 9 D.Lgs. 285/1992

Art. 5 - TIPOLOGIA DELLE COMPETIZIONI SPORTIVE O MANIFESTAZIONI

- 1- Ai fini del presente documento le competizioni sportive vengono divise in due gruppi:
 - Gruppo A:
 - gare atletiche
 - ciclistiche
 - con animali o veicoli a trazione animale
 - Gruppo B: gare con veicoli a motore;
- 2- Le competizioni con veicoli a motore (Gruppo B) vengono ulteriormente distinte in:
 - gare di velocità: hanno come finalità principale il raggiungimento di un traguardo impiegando il minor tempo possibile;
 - auto
 - auto e moto storiche
 - moto
 - gare di regolarità: in cui normalmente non si tengono velocità elevate, e la cui finalità è quella di dimostrare l'abilità dei conducenti che devono rispettare determinate regole o affrontare un percorso con particolari ostacoli; vince in genere il concorrente che riesce a completare il percorso totalizzando il minor numero di penalizzazioni. Le penalità, il percorso e le relative norme di comportamento sono fissati dal regolamento di gara o dai regolamenti emessi dalle competenti autorità sportive;
 - auto (rally)
 - auto storiche (rally)
 - abilità di guida auto (slalom)
 - guida con auto (gimkana)
 - moto storiche
- 3- Non sono considerate competizioni le manifestazioni e i raduni (liberi o con iscrizione obbligatoria) di persone che si spostano lungo la viabilità a piedi e/o con veicoli a trazione naturale (umana, animale) o a motore, che:
 - si svolgono in strade regolarmente aperte al transito;
 - non prevedendo classifica d'arrivo;
 - non comportano competizione tra i partecipanti.
- 4- Qualora le manifestazioni prevedano competizioni esclusivamente in strade/ aree private, ai fini del presente documento, non saranno trattate come gare.
- 5- Le autorizzazioni o i nulla osta di cui al presente documento non danno alcun titolo all'occupazione di suolo pubblico che, qualora necessaria, dovrà essere autorizzata con ulteriore atto da ogni Ente titolare della pertinenza stradale.

Art. 6 - ENTE COMPETENTE AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1- Nel caso la gara si svolga completamente all'interno di un unico territorio comunale, la competenza per il rilascio dell'autorizzazione è dello stesso Comune che, in relazione all'interessamento di strade di altri Enti, dovrà chiedere il loro preventivo nulla osta.
- 2- Nel caso la gara si svolga all'interno del territorio provinciale oristanese ed interessi più territori comunali, la competenza per il rilascio dell'autorizzazione è del Settore Viabilità della Provincia di Oristano, che, in relazione all'interessamento di strade di altri Enti, dovrà chiedere il loro preventivo nulla osta.
- 3- Nel caso in cui la manifestazione interessi più territori provinciali la competenza al rilascio è della Provincia nel cui territorio ha avvio la manifestazione, mentre gli altri enti dovranno rilasciare il proprio nulla osta.

Art. 7 - MODELLI PER LA RICHIESTA ED IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1- Al fine di facilitare le comunicazioni tra i promotori delle manifestazioni e il Settore Viabilità e velocizzare l'iter autorizzativo, è stato predisposto un apposito modello di richiesta di autorizzazione e uno per i nulla osta che vengono resi disponibili anche *on-line* nel sito istituzionale della Provincia.
- 2- Il Settore Viabilità, qualora l'istanza sia presentata secondo le modalità della guida e completa di tutte le informazioni richieste e di altre ritenute utili, si impegna al rilascio del titolo autorizzativo nei tempi appresso indicati.
- 3- Qualora le richieste non fossero presentate nel modello predisposto e nell'ultima versione resa disponibile, o lo stesso non venisse completamente compilato in ogni sua parte, il Settore Viabilità non garantisce il rilascio delle autorizzazioni o dei nulla osta nei tempi previsti.
- 4- E' comunque fermamente suggerito agli organizzatori di competizioni sportive che interessano strade di proprietà di più Enti di anticipare la presentazione delle istanze e di verificare col Settore Viabilità la completezza ed adeguatezza dei documenti ad esse allegati.


Art. 8 - SPESE DI ISTRUTTORIA


- 1- Le istanze saranno assoggettate a spese di istruttoria (per procedura amministrativa e/o per sopralluogo sulla viabilità e/o per collaudo del percorso) nella misura stabilita dalla Provincia di Oristano.
- 2- Nel caso venissero previste tali spese dovranno essere versate alla Tesoreria provinciale indicando quale causale "Istruttoria per Manifestazione su Strada" seguita dal nome della manifestazione e dalla data di svolgimento e del riscontro del versamento (ricevuta) dovrà essere allegata all'istanza.

Art. 9 - PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE O NULLA OSTA E COMUNICAZIONI

- 1- Le istanze dovranno pervenire alla Provincia di Oristano - Settore Viabilità, Via Enrico Carboni - 09170 ORISTANO per posta, fax o a mano nel periodo di ricevimento dell'Ufficio Protocollo, in carta resa legale con marca da bollo del valore corrente ed averne, allegata, una ulteriore di pari valore che sarà apposta sull'atto autorizzativo. La richiesta potrà, inoltre, essere trasmessa, alla casella di Posta Elettronica Certificata della Provincia:

 Via Enrico Carboni - 09170 ORISTANO

 fax 0783 793 264

 provincia.oristano@cert.legalmail.it

- 2- Ai fini della disciplina dell'imposta di bollo, di cui al D.P.R. 26/10/1972, n. 642, per usufruire dell'esenzione prevista dall'art. 27/bis dell'allegato B, il richiedente deve dichiarare il proponente organizzatore è un organismo che non ha fini di lucro ma solo di utilità sociale, ed è pertanto inquadrata come società ONLUS a norma del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
- 3- La richiesta di autorizzazione o nulla osta (istanza) deve contenere tutti gli elementi utili a consentire la valutazione della manifestazione rispetto alle esigenze di garantire la sicurezza della circolazione per i partecipanti, per gli spettatori e per i terzi normali utenti della viabilità.
- 4- Qualora l'autorizzazione interessasse strade di diversi Enti proprietari il soggetto promotore preliminarmente può richiedere i relativi nulla osta che, detti Enti, dovranno rilasciare alla Provincia di Oristano utilizzando preferibilmente il modello allegato.
- 5- Tutte le comunicazioni intermedie tra il Settore Viabilità e il proponente avverranno per fax o posta certificata.

Art. 10 - AVVIO ITER PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1- Al ricevimento l'istanza verrà esaminata per verificarne l'accoglimento in relazione alla completezza e la comprensibilità delle informazioni contenute e dei suoi allegati, e verrà giudicata amministrativamente:
 - non accoglibile per grave carenza di informazioni, e al proponente verrà data comunicazione del rigetto, entro 10 giorni dal ricevimento;
 - non completamente accoglibile, per carenza di informazioni o allegati non essenziali, e al proponente, entro 10 giorni dal ricevimento, verrà fatta richiesta di integrazione e assegnati 5 giorni per il completo invio; l'istanza verrà ritenuta accoglibile all'atto della completa ricezione delle informazioni;
 - accoglibile.
- 2- L'istanza ritenuta amministrativamente accoglibile verrà quindi esaminata per valutarne l'accoglibilità rispetto agli effetti sulla circolazione nelle strade provinciali e qualora questi siano ritenuti:
 - Inaccettabili, l'istanza verrà rigettata e ne verrà data comunicazione nei 5 giorni successivi al positivo riscontro di accoglibilità;
 - Accettabili, l'istanza sarà ritenuta definitivamente accoglibile e proseguirà l'iter per il rilascio del titolo autorizzativi.

Art. 11 - PROSECUZIONE ITER AUTORIZZATIVO PER MANIFESTAZIONE INTERESSANTE ESCLUSIVAMENTE STRADE PROVINCIALI

- 1- Il titolo autorizzativo verrà emesso entro 10 giorni dalla data di riconoscimento della definitiva accoglibilità dell'istanza.

Art. 12 - PROSECUZIONE ITER AUTORIZZATIVO PER MANIFESTAZIONE INTERESSANTE STRADE DI DIVERSI ENTI PROPRIETARI

- 1- Qualora il proponente la manifestazione:
 - non abbia richiesto preliminarmente i nulla osta ai diversi Enti proprietari delle strade interessate, come risultante dalla tabella dettagliata del percorso allegata all'istanza, sarà cura del Settore Viabilità richiederli, entro 5 giorni dal riconoscimento della definitiva accoglibilità dell'istanza assegnando ad essi da 10 giorni per il rilascio;



- abbia richiesto preliminarmente i nulla osta ai diversi Enti proprietari delle strade interessate, come risultante dalla tabella dettagliata del percorso allegata all'istanza, e non tutti siano pervenuti, sarà cura del Settore Viabilità sollecitarne l'invio, entro 5 giorni dal riconoscimento della definitiva accoglibilità dell'istanza.
- 2- Qualora gli altri Enti proprietari delle altre strade non rilasciassero i nulla osta nei termini indicati, il Settore Viabilità ne darà comunicazione al proponente e solleciterà gli Enti per il tempestivo rilascio entro i successivi 5 giorni.
- 3- Qualora anche a seguito di sollecito il Settore Viabilità non disponesse dei nulla osta per tutti i tratti interessati risultanti nella tabella dettagliata del percorso allegata all'istanza, l'autorizzazione non potrà essere rilasciata e di ciò verrà data comunicazione al promotore della manifestazione, nel caso contrario l'iter proseguirà.
- 4- Il titolo autorizzativo verrà emesso entro 5 giorni dalla data di completa acquisizione di tutti i nulla osta rilasciati dagli altri Enti proprietari delle altre strade interessate dalla manifestazione.

Art. 13 - COLLAUDO DEL PERCORSO

- 1- Il percorso interessato dalle gare di velocità deve essere sempre collaudato prima del rilascio della autorizzazione allo svolgimento della competizione.
- 2- Per la gare di regolarità il collaudo è necessario qualora si svolga in strade:
 - aperte alla circolazione e presumibilmente si superi la velocità di 50Km/h
 - chiuse alla circolazione e presumibilmente si superi la velocità di 80Km/h
- 3- Qualora nel caso di competizioni sportive sia necessario provvedere al collaudo del percorso questo:
 - verrà effettuato da un tecnico del Settore Viabilità, assistito dai rappresentanti dei Ministeri interessati (Interno, Trasporti), unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e dei promotori, preliminarmente al rilascio dell'autorizzazione;
 - incrementerà i tempi per il rilascio dell'autorizzazione di ulteriori 5 giorni.
- 4- Il rilascio dell'autorizzazione è subordinata all'esito positivo del collaudo.

Art. 14 - RILASCIO TITOLO AUTORIZZATIVO E PRESCRIZIONI

- 1- Il rilascio dell'autorizzazione o del nulla osta viene condizionato all'osservanza di una serie di prescrizioni; tali prescrizioni sono vincolanti per gli organizzatori o per chi opera per loro conto, il mancato rispetto delle prescrizioni rende inefficace il titolo rilasciato e comporta responsabilità penali e civili, oltrechè illecito amministrativo sanzionato a norma dell'art. 9, commi 8 e 9 del D.Lgs. 285/1992.

Art. 15 - SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE

- 1- Qualora la manifestazione debba svolgersi in assenza di traffico, gli organizzatori devono richiedere al competente organo territoriale, contestualmente alla richiesta di autorizzazione all'ente proprietario della strada, l'emissione di un'ordinanza di chiusura, anche temporanea.
- 2- In mancanza della necessaria ordinanza, la chiusura totale o parziale di una strada da parte degli organizzatori di una gara è illegittima e sanzionata a norma dell'art 9, commi 8 e 9, del D.Lgs. 285/1992.

**Art. 16 - SCORTE**

- 1- Qualora per lo svolgimento della manifestazione le condizioni di sicurezza rendano necessaria la scorta e/o vigilanza, queste dovranno essere assicurate da personale qualificato o in alternativa o in loro ausilio, da scorta tecnica effettuata da personale abilitato.
- 2- La scorta sarà imposta per tutte le competizioni sportive dove in contemporanea è presente il traffico stradale pubblico.
- 3- A seconda del grado di pericolosità, dell'assetto geomorfologico dei luoghi interessati e della tipologia delle strade, verrà imposta la scorta a cura della Polizia Stradale, della Polizia Municipale o di personale tecnico a ciò abilitato:
 - nel caso di competizioni sportive svolte su strade di interesse statale, ovvero quando questa ha interesse sovra provinciale e percorre le principali strade di collegamento interprovinciale, sarà stabilita la scorta della Polizia Stradale che potrà richiedere l'ausilio di scorta tecnica (scorta mista);
 - quando il percorso di gara ha interesse esclusivamente locale ed è ricompreso in comuni limitrofi o comunque non sono interessate le principali vie di comunicazione se non per brevi tratti, ma si sviluppa essenzialmente su vie secondarie di interesse provinciali e/o comunali, sarà stabilita la scorta della Polizia Municipale che potrà richiedere l'ausilio di scorta tecnica (scorta mista);
 - quando il percorso di gara è di interesse locale, ha un'estensione ricompresa solo in comuni limitrofi ed interessa strade secondarie di collegamento non soggette ad intenso traffico, sarà prescritta la scorta tecnica.